

TORNATA DEL 26 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Brielli — Lettura del regio decreto di nomina a senatore dell'avvocato Pietro Gioia — Omaggio — Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammissione in Senato dell'avvocato Gioia — Presentazione del progetto di legge relativo all'appannaggio del Duca di Genova — Giuramento del senatore Gioia — Relazione e discussione del progetto di legge concernente la verificaione dei pesi e delle misure — Osservazioni del senatore Sclopis, e risposta del ministro di agricoltura e commercio — Osservazioni dei senatori Plezza e Di Collegno Luigi sugli articoli 13 e 25 — votazione ed approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Vien letto ed approvato il processo verbale dell'ultima tornata.)

COMUNICAZIONI — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Con mio sommo cordoglio debbo annunziare al Senato l'improvvisa morte di uno de' suoi membri, il rispettabile cavaliere Brielli.

(Dà lettura di un decreto del Re, con cui viene nominato a senatore del regno l'avvocato Pietro Gioia.)

SECRETARIO, legge una lettera, colla quale il contrammiraglio d'Arcollières fa omaggio al Senato di dodici copie di una sua opera intitolata: *Conni intorno a varii trovati e riforme della regia marina sarda*; dà poscia lettura del seguente sunto di petizioni:

69. Giofrè Felice presenta al Senato quattro petizioni o memorie, accennanti specialmente ad abusi contro la religione.

70. Delizzeri G., sindaco di Sassari, a nome di quel Consiglio comunale, sottopone al Senato alcune osservazioni in ordine alla Consulta sanitaria di Cagliari, e chiede che anche in Sassari sia stabilita una Consulta siffatta.

71. Buschetti A. N. chiede che sia invitato il Governo alla formazione d'un nuovo catasto.

72. Anonima.

73. Cavallero Enrico chiede che il Senato ecciti il guardasigilli ad ordinare che i giudici di mandamento vestano, almeno nelle solenni funzioni, un abito uniforme.

74. Rinant Casimiro, di Nizza,

75. Roncellini Giuseppe,

76. Giudice Pietro, teologo e curato,

77. Garneri Giammaria,

78. Alcuni abitanti di San Giusto in Canavese,

79. Alcuni cittadini (senza indicazione della provenienza),

80. L'episcopato piemontese e ligure,

81. Bernuzzi Pietro di Voghera,

82. Rolla Pietro di Voghera,

83. Alcuni abitanti di Albiano,

84. Alcuni abitanti di Piverone,

85. Alcuni cittadini (senza indicazione della provenienza),

86. Alcuni cittadini (*idem*),

87. Alcuni abitanti di Foglizzo,

88. Alcuni abitanti di Vische.

89. Parecchi sacerdoti di Genova,

90. Alcuni sacerdoti di Varese.

91. Alcuni sacerdoti di Zoagli,

92. Alcuni sacerdoti di Bobbio,

93. Alcuni sacerdoti di Biella,

94. Alcuni abitanti di Barolo,

95. Alcuni sacerdoti di Tortona,

96. Il clero di Nizza marittima,

97. Alcuni sacerdoti di St-Jean de Maurienne,

Chiedono che sia rigettato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Ilarità*)

98. Alcuni sacerdoti di Vercelli,

99. Parecchi abitanti di Solero,

100. Alcuni cittadini di Torino,

101. Parecchi cittadini di Bobbio,

102. Alcuni abitanti di Borgomanero,

103. Alcuni sacerdoti di Cigliano,

104. Parecchi abitanti di Ciriè,

105. Cattaneo Nicolò Eustachio,

Chiedono che sia adottato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Segni di approvazione*)

106. Grendy Carlo, vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, presenta al Senato alcuni riflessi di detta Camera tendenti a dimostrare la convenienza che la strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore passi per Valenza e Mortara.

107. Biancheri Giovanni Battista, di San Remo, chiede che siano soppressi i sostituti causidici di detta città, ed accresciuto il collegio dei causidici fino al numero di dodici.

108. Arrivabene Sebastiano propone alcuni provvedimenti relativi ai collegi nazionali.

109. Bachisio Cossu, notaio di Sassari, chiede che il Senato s'interponga presso il guardasigilli, ond'egli venga impiegato in qualità di attuario civile nel tribunale di prima cognizione di Sassari.

110. Maldozza Giuseppe propone che si dichiarino relatori nati i Consigli di disciplina della guardia nazionale i giudici di mandamento.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate alla Commissione incaricata di esaminarle.

Viene all'ordine del giorno la relazione sui titoli d'ammissione del senatore Profumo.

MAESTRI. Il primo ufficio non essendo in numero, non ha perciò potuto deliberare.

VERIFICAZIONE DEI TITOLI E AMMISSIONE IN SENATO DEL CONSIGLIERE PIETRO GIOIA.

PRESIDENTE. Domanderò se la relazione sull'ammissibilità del consigliere di Stato Pietro Gioia sia in pronto.

SCLOPIS. È preparata.

PRESIDENTE. Il relatore del terzo ufficio ha la parola.

SOLOPIS, relatore. L'avvocato Pietro Gioia, nato in Piacenza nell'anno 1797 e nominato dalla maestà del Re con decreto del 22 di questo mese senatore del regno, ritrae il suo titolo onde essere ammesso nel Senato dalle categorie 8^a e 20^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Egli fu guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia. Egli, come tutti ricordano, fu tra i primi che usando della fiducia in lui giustamente riposta da' suoi concittadini concorse efficacemente in quell'operoso sentimento d'unione che tanto giovò a questa patria. L'importanza degli alti propositi sussiste anche dopo che un'avversa fortuna ne ha guasto il frutto immediato.

L'avvocato Gioia, già ascritto dal Re tra i suoi consiglieri di Stato, porterà tra noi una vastità di lumi corroborata da una pratica esperienza d'affari, un affetto pel nostro paese cementato alla prova di sacrifici personali, un nome illustre per scientifica gloria italiana.

Io ho quindi l'onore di proporvi a nome del vostro secondo ufficio l'ammissione dell'avvocato Pietro Gioia tra i senatori del regno.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazioni, io porrò ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi intende approvarle voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatore del regno l'avvocato Pietro Gioia.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'APPANNAGGIO DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 39-40.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito a ciascun membro per essere esaminato nei rispettivi uffici.

Essendo presente il senatore Gioia, lo inviterò a prestare il giuramento.

(Data lettura della solita formula, il senatore Gioia presta giuramento.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la relazione sul progetto di legge riguardante la verifica dei pesi e delle misure.

Il relatore della Commissione ha la parola.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 388.)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima che si apra la discussione conviene che il Senato deliberi se intende di procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge, quantunque non siano trascorse le ore 24 prescritte dal regolamento tra la distribuzione della relazione e la discussione. Ma in vista appunto dei motivi addotti dal relatore, che io credo inutile di rammentare, domanderò al Senato, se intenda di aprire immediatamente la discussione siccome ne vien fatta facoltà coll'articolo 57 dello stesso regolamento.

(Il Senato assente e che si proceda alla discussione.)

La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Mi corre l'obbligo di ringraziare in primo luogo la Commissione del Senato che ha riferito intorno al progetto di legge, sia per il voto favorevole che ha espresso, come pure per la sollecitudine con cui ha voluto portare alla discussione lo stesso progetto.

Riconosco anch'io, come ha notato la Commissione, che si incorse in un errore di stampa all'articolo 9, e che il testo di quel paragrafo venne rettificato come precisamente vuol essere.

Debo pure nel medesimo tempo giustificarmi del lieve appunto che in uno dei paragrafi della relazione verrebbe fatto al Ministero di aver cioè proposta questa legge al Senato in tempo poco utile per prepararsi all'esame ed alla discussione della medesima. Non è che il fatto sia contrario a questa espressione accennata nella relazione; ma io intendo e debbo notare come non è tutta mia la colpa, imperocchè da un mese e più io aveva proposto alla Camera dei deputati questa legge, la quale, se non fosse per il motivo della tariffa che vi è unita, avrei potuto presentare anteriormente al Senato. Ma per questo motivo, dovendo essa prima essere discussa alla Camera dei deputati che ha l'iniziativa per le leggi che importano una tariffa qualsiasi od un'imposta, e non avendo potuto la Camera dei deputati occuparsene subito, io doveti naturalmente attendere che avesse ricevuta la sanzione di quel corpo legislativo; ed appena l'ebbe, mi feci carico di presentarla subito al Senato.

MOSCA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di conceder la parola, io debbo dar lettura del progetto di legge (Vedi vol. *Documenti*, pagina 387.)

Il senatore Mosca ha la parola.

MOSCA, relatore. Voleva osservare che la Commissione si fa debito di rappresentare che non intese fare alcun appunto al Ministero, ma semplicemente un'osservazione generale, la quale non ha alcun tratto per questa legge, ma tocca solo gli interessi generali per gli altri casi che possono occorrere.

SCLOPIS. Desidererei di proporre al Senato un'avvertenza che mi viene suggerita dalle parole testè proferite dal ministro di agricoltura e commercio. Egli si scusò di non

aver potuto prima presentare questo progetto di legge al Senato, quantunque fosse nella sua intenzione, perchè, egli dice essere stato astretto dalla qualità del soggetto di presentarlo da prima alla Camera dei deputati. Questa dichiarazione del ministro di agricoltura e commercio tocca ad un punto essenziale di attribuzioni del Senato. Egli probabilmente intende che ogni disposizione di legge la quale non sia vera imposizione di tributo, ma porti con sè annesso un peso pecuniario qualunque, sia a titolo di ammenda, per esempio, sia a titolo di cauzione o di corrispettivo, per ciò solo non possa essere dapprima presentato al Senato. Io credo questa intelligenza dello Statuto affatto erronea, o almeno lesiva alle attribuzioni del Senato, quindi ho pensato essere necessario di farne specifica avvertenza.

Signori, lo Statuto all'articolo 10 stabilisce che la proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due Camere; però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati. Io credo che già stavi stato alcun precedente in questa Camera, dal quale emerga che quantunque in una legge vi sia una disposizione che includa percezione obbligatoria di qualche diritto, di qualche accessorio pecuniario, non ne nasca però che da questo solo fatto si consideri quella disposizione come legge di tributo.

Io invoco le regole generali, ed anche la locuzione generale per le quali la parola *tributo* ha un significato di gravanza imposta all'universale. Qui la disposizione di legge non stabiliva altro che una specie di corrispettivo da darsi come prezzo della verificaione, e per conseguenza io penso che il signor ministro di agricoltura e commercio, ove l'avesse giudicato opportuno, poteva (rispettando pienamente lo Statuto e apprezzando giustamente le attribuzioni di questa Camera) presentarla da principio al Senato.

Tanto io dico solamente perchè non s'introduca un precedente nè tacito nè espresso, che possa pregiudicare i diritti costituzionali di questo Consesso.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. In risposta a quanto viene osservando il signor senatore Sclopis, io ricordo benissimo che (se non isbaglio) sullo scorcio del 1848 fu presentata al Senato una legge, la quale imponeva una specie di tributo per i locandieri e per gli albergatori, e che appunto perchè fu presentata al Senato anticipatamente alla Camera dei deputati, ne sorse una breve discussione, senza che però la quistione sia stata risolta.

Io non contraddirò alle massime ed ai principii testè manifestati dall'onorevole senatore Sclopis: credo anche io che volendo interpretare nell'esatto suo senso il testo dello Statuto, si possa inferire che una legge di attualità come la presente si possa presentare tanto al Senato, come alla Camera dei deputati preventivamente: ma siccome la questione, come dissi, non era stata risolta; siccome altresì questa medesima legge era già stata dapprima presentata nella Sessione anteriore alla Camera dei deputati, la quale aveala già discussa ed esaminata, così avvisai bene di non entrare in una discussione inutile per il momento e di portare preventivamente questa legge alla Camera dei deputati in cui esistevano membri che ne erano già molto istrutti, perchè aveania discussa nella Sessione anteriore.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola da alcuno, interrogherò il Senato se intenda di passare alla discussione dei singoli articoli tenendo la discussione generale per chiusa. (La chiusura della discussione generale è approvata.)

Leggo l'articolo 1:

« I pesi e le misure e gli strumenti per pesare sono sotto-

posti a due specie di verificaione: la verificaione prima, e la verificaione periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore imprime un marchio sovra ciascun oggetto da lui verificato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ogni peso e misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo od aggiustato a nuovo, è sottoposto, prima di essere messo in vendita od in uso di commercio, alla verificaione prima: questa verificaione è gratuita. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono soggetti alla verificaione periodica tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure e di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro, o la mercede degli operai. »

(È approvato.)

« Art. 4. Dal primo aprile mille ottocento cinquanta i diritti di verificaione dei pesi e delle misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ai diritti indicati nell'antica tariffa sarà surrogato per ciaschedun utente un diritto annuo unico e fisso in conformità della seguente tabella:

« 1° Uffici pubblici	L. 6 »
« 2° Negozianti all'ingrosso	» 5 »
« 3° Negozianti al minuto nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente tre mila abitanti	» 2 50
« 4° Negozianti al minuto negli altri luoghi	» 1 25
« 5° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente tre mila abitanti	» 0 80
« 6° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi	» 0 40
« 7° Merciaiuoli ambulanti, e quegli altri che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi.	» 0 40
« 8° Tutti coloro i quali, senza essere negozianti, vengono però contemplati nell'articolo terzo	» 0 40

« Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del Parlamento. »

(È approvato.)

« Art. 6. La verificaione di cui è caso nell'articolo terzo non avrà luogo per i particolari che si servono di pesi e misure pel solo smercio dei prodotti de'loro bestiami o di quelli del suolo di cui siano proprietari, o di cui abbiano, a qualunque titolo, il godimento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie, pagheranno una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

(È approvato.)

« Art. 8. I diritti di verificaione saranno pagati a mani degli esattori e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche, secondo i ruoli fatti dal verificatore, pubblicati e verificati dal Consiglio comunale, quindi resi esecutorii con decreto dell'intendente generale. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del due per cento.

(È approvato.)

« Art. 9. La verificaione dei pesi, delle misure, delle bilancie e delle stadere a mano, ha luogo nell'ufficio del verificatore, tanto nel capoluogo della provincia, quanto nei capoluoghi di mandamento e nei comuni che verranno desi-

gnati dai Consigli provinciali; quella delle bilancie e stadere fisse si farà nell'officina o negozio o magazzino dell'utente.»

COTTA. Si deve cancellare la parola *fisse* nella seconda linea.

PRESIDENTE. Non ho detto *fisse*, ho detto *stadere a mano*.

(Posto ai voti l'articolo 9, è approvato.)

« Art. 10. Il locale per l'ufficio permanente di verificaione nel capoluogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale; i capoluoghi di mandamento e di comuni enunciati all'articolo precedente, somministreranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. »

(È approvato.)

« Art. 11. In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso nei medesimi, sia per procedere alla formazione dei loro ruoli, sia per accertare se gli utenti abbiano soddisfatto agli obblighi imposti loro dagli articoli terzo e nono. »

(È approvato.)

« Art. 12. I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le misure e gli stromenti da pesare, diversi da quelli autorizzati dalla legge 11 settembre 1845, o dalla legge sulla fabbricazione in data 6 settembre 1848. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istromenti da pesare alterati, ovvero non muniti del marchio della verificaione.

• Il sequestro sarà sempre fatto in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno o segneranno il verbale compilato dal verificatore.

« Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori depositati senza ritardo alla segreteria del giudice di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 13. I pesi, le misure e gli istromenti da pesare che si riconosceranno difettosi sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggustati prima di ricevere il marchio di verificaione.

• Saranno considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure e gli istromenti da pesare, il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione annesso alla legge del 6 settembre 1848. »

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLEZZA. Nel seno della Commissione si è fatta su questo articolo un'osservazione, la quale, quantunque non sia stata creduta sufficiente per determinare la Commissione a proporre un'aggiunta o variazione alle parole con cui è concepito l'articolo stesso, fu però riputato utile che dovesse essere comunicata al ministro.

L'osservazione sta in questo, che in alcune provincie sia invalso l'abuso che i verificatori all'epoca delle verificazioni periodiche conducevano con sé dei fabbricatori perchè avessero ad aggiustare i pesi che si trovavano difettosi; e che colludendo i verificatori col fabbricatore che conducevano seco, trovassero difettosi tutti i pesi e tutte le misure per dare guadagno al fabbricatore col quale si dice che poi li dividessero.

Senza concedere il fatto, è però utile che il ministro abbia presenti queste cose, perchè negli ordini e nelle istruzioni che darà ai verificatori ponga riparo a quest'abuso, se è vero che ciò succedesse.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Veramente non è a mia cognizione che quest'abuso sussista;

ma quand'anche io non ne abbia un'informazione positiva, tuttavia si sa che succedevano abusi nell'antico sistema di verificaione de' pesi e misure; onde può essere che anche questo sia intervenuto e siasi introdotto in qualche luogo. Sono però lieto di assicurare il Senato che nel regolamento il quale verrà pubblicato, e che darà le norme per il modo con cui hanno da eseguire le loro operazioni, si toglieranno di mezzo le difficoltà accennate dal senatore Plezza. In quest'articolo è detto che quando i verificatori trovino qualche peso o misura od istromento da pesare, che per uso si trovi difettoso, dovranno sequestrarlo e consegnarlo a quell'artefice che verrà scelto dall'utente medesimo. Con questa scelta che ha diritto di fare l'utente del peso difettoso è tolta di mezzo la difficoltà che il verificatore possa abusare, imponendo egli stesso l'artefice per poi farsi somministrare una parte della mercede dell'opera.

PLEZZA. Ho domandato la parola semplicemente per far osservare al signor ministro che, se la disposizione è nei termini che egli ha esposti, essa non sarebbe applicabile all'articolo 13, ma solamente all'articolo 12; perchè nell'articolo 13 la legge sancisce che « i pesi e le misure e gli istromenti da pesare che si riconosceranno difettosi, sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggustati prima di ricevere il marchio della verificaione; » dimodochè bisognerebbe che il regolamento sancisse che quegli istromenti non debbono essere sequestrati nè raggustati da un artefice unito al verificatore.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Intendo tutto il valore dell'osservazione mossa dal senatore Plezza. Veramente io nell'accennare la disposizione di quell'articolo del regolamento, ho lasciato sfuggire la parola *sequestrare*; con che non ho voluto significare altro che « consegnare l'istromento difettoso ad un artefice a scelta dell'utente per accomodarlo. »

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, porrò ai voti l'articolo 13.

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 14. Affine di accertare contravvenzioni, l'autorità amministrativa o giudiziaria sia di ufficio, sia sulla domanda del verificatore, potrà ordinare visite straordinarie da farsi nelle ore in cui i negozi, magazzini ed officine sono chiusi al pubblico.

• In queste visite straordinarie si osserveranno le forme prescritte dal Codice di procedura criminale per le visite domiciliari.

« Art. 15. Ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli stromenti da pesare non contemplata nell'editto 11 settembre 1845 verrà punita con un'ammenda estensibile da lire due a cinquanta in ragione delle circostanze del caso.

• Art. 16. I falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da sei mesi ad un anno senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi penali per la truffa.

« Art. 17. I falsificatori del marchio di verificaione saranno puniti con uno a due anni di carcere senza pregiudizio delle pene come sovra indicate per la truffa.

« Art. 18. Ogni infrazione alla legge e ai regolamenti sui pesi e misure e stromenti da pesare, passibile di pene pecuniarie, è della competenza dei tribunali di prima cognizione se eccede le lire cinquanta; se è minore, rientra in quella dei giudici di mandamento.

« Quando havvi luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi generali di procedura penale.

« Art. 19. I verificali, i quali dopo aver prestato in una provincia il giuramento prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 16 del regio editto 11 settembre 1845, saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni in un'altra provincia, faranno registrare l'atto di prestazione di giuramento nella segreteria del tribunale della provincia a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun diritto.

« Art. 20. L'editto 11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge in Sardegna a cominciare dal 1° aprile 1850. Così sarà pure del regolamento del 6 settembre 1848, concernente la fabbricazione dei pesi e misure, e le altre disposizioni emanate in seguito dell'editto 11 settembre 1845. L'editto del 1° luglio 1844, e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono sono abrogate. Tuttavia i pesi e misure ed istrumenti da pesare stabiliti in forza di questo editto e delle leggi e disposizioni relative che avranno ricevuto il marchio di verificazione prima della fine di marzo 1850 saranno ammessi alla verificazione periodica.

« Art. 21. Sono parimente abrogate in terraferma tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'editto 11 settembre 1845.

« Art. 22. Il regolamento concernente il servizio della verificazione e tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11 settembre 1845, di quella sulla fabbricazione del 6 settembre 1848 e della presente saranno approvati con decreti reali.

« Art. 23. Dal 1° gennaio 1855 sarà obbligatorio il sistema metrico-decimale per i pesi e per le misure medicinali. »

DI COLLEGO LUIGI. Mi rincresce di vedere quest'articolo compreso nel progetto di legge che stiamo discutendo; in primo luogo perchè non ha analogia coll'intestazione di questa legge, la quale riflette solamente la verificazione dei pesi e delle misure; in secondo luogo perchè io credo che questa sia materia molto grave, la quale avrebbe dovuto essere ben ponderata e discussa in una legge della quale tutti sentiamo l'urgenza. Ma siccome però il modificare questo progetto di legge ritarderebbe ogni suo effetto, perciò io mi permetterò di pregare il signor ministro di dirmi se si è consultata in proposito l'autorità competente, cioè il Consiglio del protomedicato.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Non potrei assolutamente dire per certo all'onorevole signor senatore Di Collegno, se il magistrato del protomedicato abbia dato un voto speciale sopra questa materia: quello però che posso accertare al prefato onorevole signor senatore e a tutto il Senato è che questo articolo fu introdotto all'altra Camera per dimanda espressa da tutti gli uomini della scienza medica che vi siedeavano, i quali per la maggior parte credo siano precisamente membri del magistrato, fra cui accenno il dottore Bertini ed il dottore Demaria. Tutti proclamarono l'urgenza che si venisse a modificare, anche sul sistema metrico-decimale, questa parte essenziale di commercio di piccolo derrale. È vero che ciò riguarda una minima quantità; ma quando un sistema di pesi e misure fu ridotto alla generalità parve conveniente che anche per la parte medica si adottassero gli stessi principii. Sulle prime era stato proposto che per soli due anni se ne ritardasse l'esecuzione: fu poi meglio deciso di lasciare tre anni affinché, sì per parte del ministro dell'interno che per parte del ministro dell'istruzione pubblica, a cui spetta il formulare un regolamento in proposito, vi fosse tutto il tempo a studiare la materia per

poterne altresì agevolare l'applicazione; di modo che proposto e formulato l'articolo in questa guisa, ne ebbe la sanzione della Camera dei deputati, a cui acconsenti il ministro.

MOSCA, relatore. Non credo che il Consiglio superiore di sanità sia stato consultato se convenisse sì o no introdurre l'articolo che è proposto nella presente legge: comunque, l'inconveniente che potrebbe nascere non lo reputo tale da dover far ostacolo. Imperciocchè vale lo stesso ad adoperare i pesi e le misure attuali, ovvero aver ricorso ai pesi ed alle misure cui si riferisce la legge in discussione. In Francia codesti pesi e codeste misure sono di già adoperati senza che ne sia sorto inconveniente. Egli è vero che nei primi tempi vi può occorrere sbaglio se taluno non pone ben mente alla diversità che passa fra gli antichi ed i nuovi pesi; ma questo si può antivenir facilmente pubblicando una nuova tariffa, nella quale vi sia un ragguglio preciso fra i vecchi ed i nuovi pesi che si adotterebbero. Credo pertanto che il proposto articolo possa sussistere e che anzi giovi.

DI COLLEGO LUIGI. Io non aggiungerò altra osservazione sul merito di questo cambiamento che il signor senatore Moris trova conveniente. Tuttavia credo di dover raccomandare a chi tocca perchè si prenda la convenevole sicurezza della pratica che debbe acquistare non solo il farmacista che distribuisce i rimedi, ma ancora il medico ed il chirurgo che li deve prescrivere, acciocchè non accadano sbagli sopra tutto nelle terre dove più lentamente si operano i cambiamenti, dove una persona in età avanzata con più difficoltà, e forse non sempre, può essere disposta ad acquistare volentieri questa nuova forma di pesi e misure.

Quello ch'io poi credo essere altresì d'importanza si è che non solo i farmacisti ne pigliano sicura pratica, ma anche quelle persone le quali molte volte sono chiamate, principalmente nelle terre, a distribuire rimedi in mancanza del farmacista. Il farmacista non potrà per avventura far tutto da solo, abbisognando di qualche ora di riposo; ed oltre a ciò non si troverà sempre nella sua officina; ond'è che talvolta accadrà che si distribuiscano rimedi da quelle persone che erano pratiche unicamente per l'esercizio che avevano nella distribuzione dei rimedi secondo gli antichi pesi. Per lo che più difficilmente avranno esse quelle cautele che si desiderano d'or innanzi dalle persone esercenti la professione: tanto più che può accadere che questi pesi e queste misure, massime in certe qualità ed in certe sostanze, di cui l'uso è molto prevalso, possano essere assai nocive per poco che si cambi la quantità per errore o per ignoranza di chi le deve distribuire, soprattutto se non sono giovani che già abbiano dovuto sostenere l'esame in proposito.

PRESIDENTE. Non essendosi proposto verun cambiamento all'articolo, io lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Non rimane dunque che a dare il voto sul complesso della legge per mezzo dello squittinio segreto. Pregherò il segretario di fare l'appello nominale.

Risultamento della votazione:	
Votanti	44
Voti favorevoli	45
Voti contrari	1

Domanderò al Senato se per l'esame della legge testè presentata sull'appannaggio del duca di Genova voglia adunarsi martedì prossimo negli uffizi. Non essendovi osservazioni, resta inteso che si raccoglierà in tal giorno.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.